

Bruxelles, **XXX**
[...] (2019) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
DRAFT**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato DRAFT

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- (2) Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² o al [nuovo regolamento CTE] spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza che riveste la CTE per la politica di coesione, fornendo un quadro per l'attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolare la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi in particolare agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.
- (3) Poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per impresa e per progetto non superi un determinato massimale.
- (4) I progetti di ricerca e sviluppo che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e idonei a ricevere finanziamenti pubblici ma non possono essere finanziati nell'ambito del programma

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

quadro Orizzonte a causa della mancanza di fondi disponibili, possono essere sostenuti da risorse nazionali, comprese le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + per il periodo 2021-2027. Poiché questi progetti sono realizzati da piccole e medie imprese, non riguardano attività molto vicine al mercato e ricevono finanziamenti pubblici di importo limitato, è opportuno che le risorse nazionali assegnate per sostenerli siano considerate compatibili con il mercato interno ed esentate dall'obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che le condizioni già valutate a livello dell'Unione prima dell'assegnazione del marchio di eccellenza non siano soggette a una nuova valutazione. Il fatto che le entità che realizzano i progetti perseguano o meno fini di lucro non dovrebbe essere pertinente per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza nel mercato interno. Anche le sovvenzioni concesse ai ricercatori nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER e delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) considerate attività economiche dovrebbero essere ritenute compatibili con il mercato interno quando beneficiano di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità.

- (5) Il finanziamento pubblico combinato di risorse gestite a livello centrale nazionale e dell'Unione destinate ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati a livello dell'Unione nell'ambito dello strumento di cofinanziamento del programma quadro Orizzonte in seguito a inviti transnazionali cui partecipano almeno tre Stati membri può contribuire a migliorare la competitività europea in materia di ricerca e sviluppo. Poiché tali progetti sono valutati e selezionati da esperti indipendenti, soddisfano obiettivi di comune interesse europeo e affrontano fallimenti del mercato ben definiti, i contributi finanziari degli Stati membri allo strumento cofinanziato, comprese le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che le condizioni già valutate a livello di strumento di cofinanziamento prima della selezione del progetto non siano soggette a una nuova valutazione.
- (6) Il programma quadro Orizzonte definisce quali azioni di ricerca e innovazione sono ammesse a fruire dei finanziamenti. Nei casi in cui tali azioni possano anche essere ammissibili agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, è necessario chiarire in quale misura le azioni ammissibili nell'ambito del programma quadro Orizzonte corrispondono alle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale quali definite dal presente regolamento. A tal fine è opportuno tenere conto delle definizioni relative al livello di maturità tecnologica (*Technological Readiness Level*, TRL). Il livello TRL 1 corrisponde alla ricerca fondamentale, i livelli TRL 2, 3 e 4 alla ricerca industriale e i livelli TRL 5, 6 e 8 allo sviluppo sperimentale. Su tale base, le azioni di ricerca e innovazione nell'ambito del programma quadro Orizzonte dovrebbero corrispondere ai livelli di TRL da 1 a 4 e la categoria "azioni di innovazione", ad eccezione della prima applicazione commerciale, nell'ambito del programma quadro Orizzonte dovrebbero corrispondere ai livelli di TRL da 5 a 8.
- (7) I prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU possono comportare fondi controllati dagli Stati membri, compresi i fondi dell'UE a gestione concorrente, al fine di aumentare l'effetto leva e sostenere investimenti aggiuntivi in Europa. Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di destinare una parte dei fondi dell'Unione a gestione concorrente al comparto della garanzia dell'UE per gli Stati membri

nell'ambito del Fondo InvestEU. Inoltre, gli Stati membri potrebbero sostenere i prodotti finanziari coperti dal Fondo InvestEU tramite i propri fondi o le banche di promozione nazionali. Questo finanziamento può essere considerato come una "risorsa statale" e può essere imputabile allo Stato se gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto all'uso di tali risorse. Se invece non hanno alcun potere discrezionale in merito, l'uso di tali fondi non è imputabile allo Stato. A tale riguardo, la Commissione intende fornire ulteriori orientamenti su tipologie di casi in cui interverrebbe il Fondo InvestEU.

- (8) Nel caso in cui i fondi nazionali, compresi i fondi dell'UE a gestione concorrente, costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, è opportuno stabilire una serie di condizioni in virtù delle quali l'aiuto venga considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall'obbligo di notifica al fine di agevolare l'attuazione del Fondo InvestEU.
- (9) La struttura del Fondo InvestEU elaborata dalla Commissione prevede una serie di importanti misure di salvaguardia della concorrenza, tra cui il sostegno agli investimenti che conseguono obiettivi strategici dell'Unione e presentano un valore aggiunto per l'UE e il requisito che il Fondo InvestEU costituisca un'aggiunta e affronti i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali. Inoltre, il sistema di governance e il processo decisionale garantiranno che, prima dell'emissione di una garanzia dell'UE, le operazioni coperte da InvestEU soddisfino i requisiti di cui sopra. Infine, il sostegno fornito dal Fondo InvestEU sarà trasparente e i suoi effetti saranno oggetto di valutazione. Pertanto, è opportuno considerare gli aiuti di Stato contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU compatibili con il mercato interno ed esentarli dall'obbligo di notifica in base a una serie limitata di condizioni.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

"o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea;

p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.";

(b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento e degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli

aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;"

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui alla sezione 2 bis e alla sezione 16 del capo III;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 sexies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari a norma della sezione 16 del capo III, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

*Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(2) L'articolo 2 è così modificato:

(a) i punti 63, 64 e 65 sono soppressi;

(b) è inserito il seguente punto 83 bis:

"83 bis) "livello di maturità tecnologica (TRL - Technology Readiness Level)": sistema di misurazione relativo all'intera catena della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, che utilizza indicatori da 1 a 9 per fornire un'interpretazione comune del livello di maturità e dello stato tecnologico di specifiche tecnologie*;"

(c) i punti 84, 85 e 86 sono sostituiti dai seguenti:

"84) "ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (corrispondente al livello di maturità tecnologica 1);

85) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, ai fini della convalida di tecnologie generiche (corrispondente ai livelli di maturità tecnologica 2, 3 e 4);

86) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro

tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi (corrispondente ai livelli di maturità tecnologica da 5 a 8).

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;"

(d) è inserito il seguente punto 86 ter:

"86 ter) "digitalizzazione": adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che consentono di aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo";

(e) è inserito il seguente punto 138 bis:

"138 bis) "reti di backhauling di nuova generazione (NGN): reti di backhauling avanzate in grado di sostenere la diffusione di reti NGA tramite fibra ottica (o tecnologia equivalente);";

(f) sono inseriti i seguenti punti da 166) a 182):

"Definizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

166) "garanzia dell'UE" quale definita nel regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento]: garanzia fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;

167) "Fondo InvestEU": fondo istituito dal regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento] che fornisce una garanzia dell'UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento realizzate dai partner esecutivi;

168) "prodotto finanziario" quale definito nel regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento]: meccanismo o accordo finanziario in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui [all'articolo 13 del regolamento [che istituisce il programma InvestEU];

169) "banche o istituti nazionali di promozione" quali definiti nel regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento]: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

170) "intermediario finanziario": qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla forma e dall'assetto proprietario, che può comprendere tra l'altro le banche, gli enti creditizi non bancari, i fondi di investimento, gli istituti di microfinanza, le società di garanzia, le società di leasing e le banche o gli istituti nazionali di promozione;

171) "intermediario finanziario commerciale": intermediari finanziari che operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, ad esclusione delle banche o degli istituti nazionali di promozione;

172) "partner esecutivo", quale definito nel regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento]: controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia;

173) "fondi di mercato": fondi di intermediari finanziari commerciali e di altri investitori di mercato che, indipendentemente dall'assetto proprietario, operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, e che sono indipendenti dai beneficiari finali. Comprendono i fondi dei "business angels", del gruppo BEI, della BERS e di altre banche multilaterali di sviluppo, ad esclusione dei fondi delle banche o degli istituti nazionali di promozione;

174) "aree bianche": zone in cui entro tre anni non è presente, né è pianificata a condizioni commerciali nessuna infrastruttura a banda larga della stessa categoria (reti a banda larga di base o reti NGA/NGN) in base a un'adeguata mappatura o ai risultati di una consultazione pubblica;

175) "aree grigie": zone in cui entro tre anni è presente o è pianificata a condizioni commerciali in base a un'adeguata mappatura o ai risultati di una consultazione pubblica una sola infrastruttura a banda larga della stessa categoria (in altri termini, reti a banda larga di base o reti NGA/NGN);

176) "aree nere": zone in cui entro tre anni sono presenti o sono pianificate a condizioni commerciali almeno due infrastrutture a banda larga della stessa categoria (in altri termini, reti a banda larga di base o reti NGA/NGN) in base a un'adeguata mappatura o ai risultati di una consultazione pubblica;

177) "salto di qualità": può essere dimostrato se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, il progetto selezionato genera nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se l'infrastruttura sovvenzionata apporta al mercato nuove importanti capacità in termini di disponibilità di servizi di banda larga e di capacità, velocità e concorrenza rispetto alle reti esistenti o pianificate entro tre anni nella zona di intervento. Il salto di qualità può essere dimostrato se sono cumulativamente attestate le seguenti condizioni: il progetto sovvenzionato garantisce la possibilità di raddoppiare le velocità di caricamento e scaricamento rispetto alle infrastrutture esistenti e/o pianificate e velocità simmetriche superiori almeno a 300 Mb/s (a seconda di quale valore è più alto) e offre risultati notevolmente più favorevoli alla concorrenza rispetto alle infrastrutture esistenti e/o pianificate, tra cui condizioni di pieno accesso aperto e servizi più adeguati e accessibili per i consumatori finali;

178) "mappatura adeguata": mappatura di una zona, compresa la specifica zona di intervento, effettuata dalle autorità nazionali competenti non più di [X] anni prima, che comprende tutte le infrastrutture della stessa categoria (in altre parole, la banda larga di base o le reti NGA/NGN, comprese le reti ad altissima capacità) esistenti o programmate nei successivi tre anni ed è effettuata a livello degli immobili in base a quelli serviti (non a quelli connessi);

179) "consultazione pubblica": consultazione pubblica effettuata dalle autorità nazionali competenti mediante la pubblicazione su un apposito sito web accessibile alle parti interessate

per un mese, allo scopo di ottenere da queste ultime informazioni circostanziate sugli investimenti infrastrutturali della stessa categoria esistenti o pianificati nei successivi tre anni in una zona, compreso nella specifica zona di intervento;

180) "servizi sociali": servizi chiaramente definiti che rispondono a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (il che significa alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili (secondo la definizione di cui al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione);

181) "nodo urbano TEN-T": un'area urbana dove l'infrastruttura di trasporto della rete TEN-T, come ad esempio porti, inclusi terminali passeggeri, aeroporti, stazioni ferroviarie, piattaforme logistiche e terminali merci, sia interni che circostanti all'area urbana, è collegata con altre parti di tale infrastruttura e con l'infrastruttura per il traffico locale e regionale; quale definita all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

182) "nuovo operatore": impresa ferroviaria quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, che soddisfa le seguenti condizioni:

- (a) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE meno di dieci anni prima della concessione dell'aiuto;
- (b) non è collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, a un'impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza in uno Stato membro prima del 1° gennaio 2010;

183) "PMI innovativa": una PMI i cui costi per la R&S e l'innovazione rappresentano almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti o almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in ciascuno dei tre anni precedenti. Una società veicolo che può essere considerata un'"impresa autonoma" secondo la definizione di cui all'allegato I, per la quale non sono disponibili dati storici, può essere considerata una PMI innovativa se i costi sostenuti per la R&S e l'innovazione inclusi in un piano aziendale credibile soddisfano uno dei criteri di cui sopra;

184) "impresa a media capitalizzazione innovativa": impresa di grandi dimensioni con un massimo di 1500 dipendenti che può essere considerata un'"impresa autonoma" secondo la definizione di cui all'allegato I, i cui costi per la R&S e l'innovazione appresentano almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti o almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in ciascuno dei tre anni precedenti. Una società veicolo che può essere considerata un'"impresa autonoma" secondo la definizione di cui all'allegato I, per la quale non sono disponibili dati storici, può essere considerata un'impresa a media capitalizzazione innovativa se i costi sostenuti per la R&S e l'innovazione inclusi in un piano aziendale credibile soddisfano uno dei criteri di cui sopra;

185) "piccola impresa a media capitalizzazione": impresa di grandi dimensioni che conta fino a 499 dipendenti e realizza un fatturato annuo non superiore a 100 milioni di EUR o un bilancio annuo non superiore a 86 milioni di EUR che può essere considerata un'"impresa autonoma" secondo la definizione di cui all'allegato I.

*Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione", COM (2012) 341 final del 26.6.2012.

**Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

***Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32)."

(3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto;"

(b) al punto i) sono aggiunti i seguenti punti vii) e viii):

"vii) nel caso di aiuti a progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità di cui all'articolo 25 bis,

viii) nel caso di aiuti contenuti in progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming in base alle soglie di cui all'articolo 25 ter;"

(c) è aggiunta la lettera gg) seguente:

"gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III."

(4) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera l):

"l) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III."

(5) All'articolo 6, paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

"i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 20 o all'articolo 20 bis;

j) aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e aiuti contenuti in progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 25 bis o all'articolo 25 ter;

k) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III."

(6) All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* o, a seconda dei casi, [dal nuovo regolamento RDC], a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione."

* Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

(7) L'articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi da esso coperti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui al paragrafo 3. Il calcolo va effettuato detraendo innanzitutto l'importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU dai costi totali ammissibili del progetto e quindi calcolando l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento solo sulla base del totale dei costi ammissibili rimanenti. Per verificare il rispetto della soglia di notifica stabilita dal presente regolamento, non si tiene conto neanche dell'importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU.

In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l'aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione dell'aiuto e può essere utilizzato per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto o della soglia di notifica a norma del presente regolamento o di un altro regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 20 bis, 21, 22 e 23 e della sezione 16 del capo III possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione."

(8) All'articolo 9, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

"1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- (a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;
- (c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o, a seconda dei casi, [all'articolo 44 del nuovo regolamento CTE]. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21(**), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,06-05 (solo per la produzione agricola primaria);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; e

uguale o superiore a 30."

*Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

(9) All'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, [dell'articolo 44 del nuovo regolamento CTE], trasmettono alla Commissione:".

(10) All'articolo 14, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o [del nuovo regolamento CTE], l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica."

(11) All'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o, a seconda dei casi, [del nuovo regolamento RDC]."

(12) Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente titolo:

"Sezione 2 bis

Aiuti per la cooperazione territoriale europea"

(13) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o [dal nuovo regolamento CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014* o, a seconda dei casi, [negli articoli da 38 a 43 del nuovo regolamento CTE]:

- (a) costi del personale;
- (b) spese d'ufficio e amministrative;
- (c) spese di viaggio e soggiorno;
- (d) costi per consulenze e servizi esterni;
- (e) spese per le apparecchiature; e
- (f) spese per infrastrutture e lavori.

3. Le consulenze e i servizi di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. L'intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

*Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45)."

(14) È inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o [dal nuovo regolamento CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 20 000 EUR."

(15) All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I."

(16) Sono inseriti i seguenti articoli 25 bis e 25 ter:

"Articolo 25 bis

Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità

1. Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 7 del presente articolo e al capo I.

3. La parte sovvenzionata del progetto deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie:

- (a) ricerca fondamentale;
- (b) ricerca industriale;
- (c) sviluppo sperimentale;
- (d) studi di fattibilità.

4. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti nel quadro dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5. Le intensità massime di aiuto corrispondono alle percentuali di finanziamento stabilite nel quadro dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e non superano il 100 % per la ricerca fondamentale o la ricerca industriale e il 70 % per lo sviluppo sperimentale o gli studi di fattibilità.

6. L'importo massimo di aiuto concesso alle PMI per progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa non supera 2,5 milioni di EUR per impresa e per progetto.

7. L'importo massimo di aiuto per le azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della "verifica concettuale" (*proof of concept*) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa non supera il livello massimo di sostegno per tali azioni previsto dai programmi Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa. Le intensità di aiuto non superano il 100 %.

Aiuti contenuti in progetti di cofinanziamento, comprese le azioni di Teaming

1. Gli aiuti concessi a progetti cofinanziati, valutati in modo indipendente e selezionati a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali nel quadro del programma Orizzonte Europa o a progetti attuati nel quadro delle azioni di Teaming, valutati in modo indipendente e selezionati a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali nel quadro di Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. La parte sovvenzionata del progetto deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie:

- (a) ricerca fondamentale;
- (b) ricerca industriale;
- (c) sviluppo sperimentale;
- (d) studi di fattibilità.

Per i progetti nell'ambito delle azioni di Teaming, la parte sovvenzionata del progetto può inoltre contenere investimenti infrastrutturali connessi ai progetti.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti nel quadro del programma Orizzonte Europa. Per le azioni di Teaming, inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4. Il finanziamento pubblico complessivo concesso a un progetto non supera il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e la ricerca industriale e il 70 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale o gli studi di fattibilità. Per i progetti che rientrano nelle azioni di Teaming, gli aiuti agli investimenti infrastrutturali connessi ai progetti non superano il 70 % dei costi di investimento in attivi materiali e immateriali.

5. I finanziamenti concessi dal programma Orizzonte Europa coprono almeno il 30 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale e almeno il 35 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale o la ricerca industriale.

6. Per gli aiuti a favore delle infrastrutture che rientrano nell'ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

- (a) se l'infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
- (b) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
- (c) l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

- (d) se l'infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti."
- (17) Dopo l'articolo 56 quater è inserita la sezione seguente:

"Sezione 16

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Articolo 56 quinquies

Ambito di applicazione e condizioni comuni

1. La presente sezione riguarda gli aiuti contenuti:
 - (a) nella garanzia dell'UE di cui al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU;
 - (b) nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;
 - (c) negli aiuti di cui alle lettere a) e b) trasferiti agli intermediari finanziari e ai beneficiari finali.
2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, al presente articolo e all'articolo 56 sexies o all'articolo 56 septies.
3. L'aiuto è conforme a tutte le condizioni applicabili stabilite nel regolamento [riferimento][sul Fondo InvestEU] e negli orientamenti sugli investimenti del Fondo InvestEU [riferimento].
4. Le soglie massime di cui all'articolo 56 sexies e all'articolo 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere concesso al beneficiario finale nell'ambito di qualsiasi prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU.
5. Gli aiuti non sono concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari.

Articolo 56 sexies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

1. Il finanziamento fornito ai beneficiari finali nell'ambito del prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU soddisfa uno dei seguenti requisiti:
 - (a) per i prestiti con tasso di interesse fisso, il tasso di interesse è almeno pari al tasso mid-swap generico per la scadenza corrispondente e la valuta in cui è denominato il prestito. Se questo tasso non è disponibile, il tasso d'interesse corrisponde almeno a quello dei titoli di Stato emessi dal paese che emette la valuta nella quale è denominato il prestito;
 - (b) per i prestiti con tasso di interesse variabile, il tasso di interesse è almeno pari all'EURIBOR o al corrispondente IBOR per la corrispondente scadenza;
 - (c) per le garanzie, la commissione di garanzia è pari o superiore a zero;
 - (d) per l'equity, la partecipazione acquisita corrisponde all'importo investito.

2. Gli aiuti al beneficiario finale devono inoltre essere conformi alle condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 11.

3. Gli aiuti per le infrastrutture a banda larga soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [70] milioni di EUR;
- (b) nelle aree bianche, gli aiuti sono concessi solo per i progetti:
 - i) selezionati sulla base di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria rispettosa della neutralità tecnologica, aperta a tutti gli utenti a condizioni eque, ragionevoli e adeguate, compresa la completa ed effettiva disaggregazione conformemente all'articolo 52, paragrafi 5 e 6; e
 - ii) fondati su un fabbisogno di investimenti individuato in base alla consultazione di una mappatura adeguata o, se questa non è disponibile, a una consultazione pubblica al fine di evitare l'esclusione delle iniziative private;
- (c) nelle aree grigie, gli aiuti sono concessi solo per i progetti:
 - i) che comportano un salto di qualità; e
 - ii) selezionati sulla base di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria rispettosa della neutralità tecnologica, aperta a tutti gli utenti a condizioni eque, ragionevoli e adeguate, compresa la completa ed effettiva disaggregazione conformemente all'articolo 52, paragrafi 5 e 6; e
 - iii) fondati su un fabbisogno di investimenti individuato in base alla consultazione di una mappatura adeguata o, se questa non è disponibile, a una consultazione pubblica al fine di evitare l'esclusione delle iniziative private.
- (d) I progetti destinati ad aree bianche e grigie non facilmente distinguibili le une dalle altre rispettano le condizioni applicabili ai progetti effettuati nelle aree grigie.
- (e) Non sono concessi aiuti per progetti comprendenti aree nere NGA/NGN o aree in cui è presente o pianificata entro tre anni almeno una rete ad altissima capacità.

4. Gli aiuti a favore dei porti soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [100] milioni di EUR;
- (b) gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;
- (c) qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;
- (d) non sono concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali.

5. Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi per investimenti in infrastrutture energetiche nel settore del gas e dell'energia elettrica che sono soggette all'obbligo di concedere accesso a terzi, a una regolamentazione tariffaria e alla disaggregazione conforme alla legislazione sul mercato interno dell'energia per le seguenti categorie di progetti:
 - i) per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia, gli aiuti sono concessi solo per i progetti compresi nell'elenco dei progetti di interesse comune [xxx, riferimento];
 - ii) per quanto riguarda i progetti di infrastrutture energetiche diversi dagli impianti di stoccaggio, l'aiuto è concesso per: le reti intelligenti, i progetti che coinvolgono più Stati membri, i progetti inclusi nell'elenco dei progetti di interesse comune o i progetti nelle zone assistite.

L'importo nominale del finanziamento totale fornito a un beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [100] milioni di EUR.

- (b) Gli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono concessi solo per nuovi impianti selezionati mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. L'importo nominale del finanziamento totale fornito per il beneficiario finale per ciascun progetto con il sostegno del Fondo InvestEU non supera i [30] milioni di EUR.

6. Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative e culturali soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:
 - i) [100] milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali, per l'istruzione o per scopi culturali e per le attività di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
 - ii) [30] milioni di EUR per la fornitura di servizi sociali e di attività culturali;
 - iii) [2] milioni di EUR per l'istruzione e la formazione.
- (b) Non sono concessi aiuti per la formazione volta a conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia di formazione.

7. Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
 - i) progetti di interesse comune definiti all'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture aeroportuali;
 - ii) connessioni a livello dei nodi urbani TEN-T;
 - iii) infrastruttura stradale gratuita e a pedaggio per la quale l'operatore è stato selezionato sulla base di una procedura di gara competitiva, trasparente,

non discriminatoria e non soggetta a condizioni, in linea con i principi in materia di appalti pubblici sanciti dal trattato;

- iv) infrastruttura della rete ferroviaria;
 - v) materiale rotabile per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, purché il beneficiario sia un nuovo operatore;
 - vi) trasporto urbano;
 - vii) infrastruttura per i combustibili alternativi o infrastruttura per la mobilità a zero/a basse emissioni;
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [100] milioni di EUR.

8. Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
- i) infrastrutture di approvvigionamento idrico e per le acque reflue;
 - ii) infrastrutture per la gestione dei rifiuti, nella misura in cui siano finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese;
 - iii) infrastrutture per la ricerca;
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [100] milioni di EUR.

9. Gli aiuti per la protezione del clima e dell'ambiente soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti sono concessi solo per investimenti intesi a superare le norme dell'Unione sulla protezione dell'ambiente, ad innalzare il livello di protezione del clima o dell'ambiente in assenza di apposite norme dell'Unione o per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione;
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [50] milioni di EUR.

10. Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano i seguenti requisiti:

- (a) gli aiuti possono essere concessi per:
- i) ricerca fondamentale;
 - ii) ricerca industriale;
 - iii) sviluppo sperimentale; per le imprese di grandi dimensioni, fatta eccezione per le piccole imprese a media capitalizzazione nelle zone assistite e per le imprese a media capitalizzazione innovative, gli aiuti a favore dello sviluppo sperimentale possono essere concessi solo se il progetto va oltre lo stato dell'arte nel settore interessato nel SEE e se il finanziamento concesso al beneficiario finale non supera il minimo necessario affinché il progetto sia sufficientemente redditizio;
 - iv) innovazione dei processi e dell'organizzazione delle PMI;

- v) digitalizzazione delle PMI;
- (b) per i progetti di cui al paragrafo 10, lettera a), punti i), ii) e iii), l'importo nominale del finanziamento totale fornito al beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [50] milioni di EUR. Per i progetti di cui al paragrafo 10, lettera a), punti iv) e v), l'importo nominale del finanziamento totale fornito al beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera [30] milioni di EUR.

11. Le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono ricevere finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU a condizione che:

- (a) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi [30] milioni di EUR e sia concesso:
 - i) alle microimprese;
 - ii) alle PMI in attività da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - iii) alle PMI che entrano in un nuovo mercato del prodotto o geografico, in cui l'investimento iniziale per entrare su tale mercato deve essere superiore al 50 % del fatturato medio annuo nei cinque anni precedenti;
 - iv) alle PMI innovative o alle imprese a media capitalizzazione innovative;
 - v) alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione nelle zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività;
 - vi) alle PMI, per obiettivi e attività culturali di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
- (b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso per beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:
 - i) 1 milione di EUR per i prestiti quinquennali;
 - ii) 500 000 EUR per i prestiti decennali;
 - iii) 1,5 milioni di EUR per le garanzie sui prestiti fino a cinque anni;
 - iv) 750 000 EUR per le garanzie sui prestiti fino a 10 anni;
 - v) 200 000 EUR per gli strumenti di equity.

Articolo 56 septies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali sostenuti dal Fondo InvestEU

1. I finanziamenti a favore di beneficiari finali sono concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi.

2. In ciascun portafoglio di finanziamento fornito dall'intermediario finanziario commerciale ai beneficiari finali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) nel caso di un portafoglio di finanziamento senza tranches di rischio:
 - i) i fondi di mercato rappresentano almeno il 30 % del portafoglio di finanziamento di pari rango con altri fondi rispetto all'esposizione al rischio; o
 - ii) l'intermediario finanziario commerciale mantiene almeno il 20 % dell'esposizione al rischio sul portafoglio di finanziamento di pari rango con altri fondi rispetto all'esposizione al rischio;
- (b) nel caso di un portafoglio di finanziamento con tranches di rischio:
 - i) una tranche di rischio non superiore al 25 % del portafoglio di finanziamento può essere interamente coperta da altri fondi; e
 - ii) in ogni rimanente tranche di rischio, i fondi di mercato rappresentano almeno il 30 % e sono di pari rango rispetto ad altri fondi rispetto all'esposizione al rischio e al suo rendimento.

3. L'importo nominale del finanziamento totale fornito a ciascun beneficiario finale dall'intermediario finanziario commerciale non supera [6] milioni di EUR o [10] milioni di EUR se i fondi di mercato rappresentano almeno il 50 % di ciascuna tranche del portafoglio di finanziamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER